



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1306**

Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni  
e dei siti di rilevanza culturale

# Indice

1. DDL S. 1306 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 1306 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	11
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 241 (pom.) del 23/06/2021 .....	12
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 245 (pom.) del 07/07/2021 .....	14
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (pom.) dell'08/09/2021 .....	24
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021 .....	30
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 13/10/2021 .....	43

# **1. DDL S. 1306 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1306  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

---

Iter

**10 novembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1306**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Michela Montevocchi](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Maria Domenica Castellone](#) ( [M5S](#) ), [Bianca Laura Granato](#) ( [M5S](#) ), [Orietta Vanin](#) ( [M5S](#) ),  
[Danila De Lucia](#) ( [M5S](#) ), [Margherita Corrado](#) ( [M5S](#) ), [Loredana Russo](#) ( [M5S](#) ), [Daniela Donno](#)  
( [M5S](#) ), [Gianluca Castaldi](#) ( [M5S](#) ), [Paola Nugnes](#) ( [M5S](#) ), [Fabrizio Trentacoste](#) ( [M5S](#) ), [Elio](#)  
[Lannutti](#) ( [M5S](#) ), [Rossella Accoto](#) ( [M5S](#) ), [Iunio Valerio Romano](#) ( [M5S](#) ), [Gianmarco Corbetta](#) ( [M5S](#) ),  
[Vincenzo Presutto](#) ( [M5S](#) ), [Patty L'Abbate](#) ( [M5S](#) ), [Mario Turco](#) ( [M5S](#) ), [Cinzia Leone](#) ( [M5S](#) ),  
[Elena Botto](#) ( [M5S](#) ), [Marinella Pacifico](#) ( [M5S](#) ), [Antonella Campagna](#) ( [M5S](#) )

[Luisa Angrisani](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 7 agosto 2019)

[Gianni Marilotti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 7 agosto 2019)

[Francesco Mollame](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 7 agosto 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 maggio 2019**; annunciato nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.

Classificazione TESEO

IMMOBILI DEMANIALI , BENI CULTURALI ED ARTISTICI , ZONE E AREE INDUSTRIALI

**Articoli**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Ar.1, 2), CENSIMENTO (Art.1),  
CATASTO (Art.1), BASI DI DATI (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), RICOSTRUZIONI E  
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.1), RISANAMENTO URBANO (Art.1), DECRETI  
MINISTERIALI (Art.1), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.1), FONDI DI  
BILANCIO (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Riccardo Nencini](#) ( [IV-PSI](#) ) (dato conto della nomina il 7 luglio 2021)

.

Assegnazione

Assegnato alla **7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 24 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 150 del 24 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 13<sup>a</sup> (Ambiente), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1306

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1306

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTEVECCHI**, **CASTELLONE**, **GRANATO**, **VANIN**, **DE LUCIA**, **CORRADO**, **RUSSO**, **DONNO**, **CASTALDI**, **NUGNES**, **TRENTACOSTE**, **LANNUTTI**, **ACCOTO**, **ROMANO**, **CORBETTA**, **PRESUTTO**, **L'ABBATE**, **TURCO**, **LEONE**, **BOTTO**, **PACIFICO**, **CAMPAGNA**, **ANGRISANI**, **MARILOTTI** e **MOLLAME**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2019

Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge in titolo è finalizzato a favorire il recupero dei beni e dei siti, ivi compresi i complessi industriali dismessi, di rilevanza culturale presenti sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di una « Mappa dell'abbandono » finalizzata al censimento del patrimonio di rilevanza culturale in stato di degrado, anche al fine di sostenere e favorire una migliore allocazione di risorse pubbliche da destinare al recupero e alla valorizzazione dei luoghi medesimi.

L'Italia, è cosa nota, possiede un primato per varietà e ricchezza del patrimonio culturale. Tuttavia al valore inestimabile dell'offerta e alla difficoltà oggettiva di sostenere i costi relativi soprattutto alla conservazione e alla tutela dei beni corrispondono un'atavica mancanza di fondi aggravata dai ripetuti tagli che hanno progressivamente assottigliato le disponibilità finanziarie.

Oltre a un patrimonio immobiliare di notevole pregio culturale abbandonato in stato di degrado, numerose zone e complessi industriali di altrettanto valore culturale, ubicati in diverse parti del Paese, sono da tempo privi di imprese operative. Si tratta nello specifico di aree in cui sorgono edifici, complessi industriali, strutture e manufatti di notevole interesse storico e culturale che sono testimonianza di rinomate realtà produttive del passato e che giacciono in stato di abbandono e degrado, che potrebbero invece essere recuperate e riconsegnate alla comunità sotto forma di spazi polifunzionali, anche a fini occupazionali.

In sintesi: spazi lasciati al loro destino che potrebbero essere re-inventati, attraverso l'enorme potenziale inespresso del patrimonio dismesso, che in alcuni casi (si pensi al chiarissimo esempio di Berlino) è divenuto il principale volano per rilanciare l'immagine della città, anche grazie a una concezione culturale di ampio respiro e, soprattutto, a strategie indotte dal basso e non imposte dall'alto.

L'obiettivo del presente disegno di legge è pertanto quello di intervenire per ridare a tale patrimonio nuova linfa e una nuova missione in termini sociali, produttivi, commerciali, residenziali e turistici, favorendo il riutilizzo sia degli immobili non più utilizzati a fini produttivi sia dei terreni.

S'intende pertanto predisporre una « Mappa dell'abbandono » dei beni e dei siti, ivi compresi i complessi industriali dismessi, di rilevanza culturale, che ha tra le sue finalità l'azzeramento del consumo di suolo, consentendo il recupero, anche in termini paesaggistici, delle aree attualmente dismesse o abbandonate che tornerebbero a nuova vita per scopi produttivi, commerciali, ricreativi, pubblici o privati, nell'ambito di un decoro urbanistico attuale e di nuovo utilizzo.

Finalità ultima ed esplicita del progetto che sottostà alla « Mappa dell'abbandono » è dunque analizzare e comprendere il « potenziale » del riuso temporaneo come motore di cambiamento, intervenendo parallelamente su un doppio binario: valorizzare un patrimonio in stato di abbandono -

moltiplicando le opportunità di socializzazione e di profitto - e contenere, al tempo stesso, forme di speculazione edilizia. Una mappa dell'abbandono dei luoghi culturali, che risulti il più possibile esaustiva e completa. Essa costituisce, inoltre, un primo passo per favorire una sinergia fra soggetti pubblici e privati accomunati nell'intento di migliorare l'offerta formativo-conoscitiva e turistica, promuovere la fruizione e la gestione del patrimonio storico-artistico, allargare il pubblico dei visitatori, moltiplicare le risorse economiche in favore della cultura e dunque le opportunità lavorative e di impiego a essa connesse.

Si tratta, naturalmente, di un compito complesso, sia per quanto riguarda la raccolta dei dati sia per le problematiche che derivano dal punto di vista della natura stessa del bene, dell'appartenenza e del contesto territoriale e paesaggistico in cui lo stesso bene è inserito.

Vi è, infine, un'esigenza più generale di recupero che è anche riqualificazione sociale del territorio: un modo per incoraggiare e sostenere quel « ricucire le periferie » che - come notava Renzo Piano - non deve intendersi solo e semplicemente come un ricomporre la frattura determinatasi nelle aree urbane fra i centri storici e i quartieri più recenti, ma anche come un riconnettere i diversi tessuti, le diverse aree abbandonate e le periferie del Paese.

Nel merito, l'articolo 1 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a un censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati relativi ai luoghi culturali abbandonati e alle aree industriali dismesse di proprietà pubblica e privata presenti nel territorio, nonché alla loro catalogazione e mappatura. A tal fine viene istituita un'unità di missione *ad hoc* che operi all'interno del MIBAC.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per la Mappa dell'abbandono dei beni e dei siti, ivi compresi i complessi industriali dismessi, di rilevanza culturale, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Mappa dell'abbandono dei beni e dei siti di rilevanza culturale)*

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla identificazione e classificazione, topografica e catastale, dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, oltre che alla individuazione dei soggetti, pubblici o privati, che ne sono proprietari, al fine di predisporre un quadro omogeneo degli elementi conoscitivi utili per la loro successiva catalogazione, nonché per la definizione e programmazione degli interventi da attuare per il recupero dei beni e dei siti catalogati.

2. Le operazioni di cui al comma 1, comprese quelle di catalogazione dei beni e dei siti identificati, sono attuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero un'unità di missione ed è definita, altresì, la dotazione organica e strumentale necessaria allo svolgimento delle relative attività. L'unità di missione si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali o anche di quelle dal Ministero partecipate, che siano ad intero capitale pubblico e già operanti presso il Ministero stesso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è prevista la creazione di una banca dati denominata « Mappa dell'abbandono », organizzata per ambiti territoriali, anche allo scopo di individuare, per i beni e i siti di proprietà pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative, sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, gli enti deputati al finanziamento degli interventi da realizzare e, per i beni ed i siti di proprietà privata, i soggetti responsabili della esecuzione degli interventi di recupero, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



4. L'attuazione degli interventi di recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale è finalizzata, oltre che alla protezione e alla trasmissione dei valori da essi espressi, anche al contrasto del consumo di suolo, alla riqualificazione dei luoghi interessati dagli insediamenti dismessi e alla realizzazione, in detti ambiti territoriali, di nuovi valori paesaggistici, coerenti e integrati con quelli esistenti.

Art. 2.

*(Istituzione del Fondo per la Mappa dell'abbandono)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il « Fondo per la Mappa dell'abbandono », con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità della presente legge.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1306  
**XVIII Legislatura**

---

Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 241 \(pom.\)](#)

23 giugno 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 245 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 256 \(pom.\)](#)

8 settembre 2021

[N. 262 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 265 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 241 (pom.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021**  
**241<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di avviare nelle sedute della prossima settimana la discussione dei disegni di legge n. 50 e n. 1154 in materia di educazione alla cittadinanza economica, nonché la discussione dei disegni di legge n. 693 recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1158 recante "Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani", n. 1306 recante "Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale" e n. 1636 recante "Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane". L'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalle sedute della prossima settimana, con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2142 recante "Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione" e del disegno di legge n. 2166 "Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento". Si è infine convenuto di programmare a breve un'audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Prende atto la Commissione.

## *PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di sollecitare il Governo ad assicurare il sostegno alle iniziative volte a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura 1926, e in particolare a quelle che il Comune di Nuoro, città natale della scrittrice, intende programmare. Nel ricordare che Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a

ricevere il premio Nobel, conclude avvertendo che scriverà in tal senso al ministro Franceschini.

Si associa unanime la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia**  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervenire sul disegno di legge in titolo, rinvia il seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), considerato che non è presente il numero di senatori richiesto per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 260 e la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1228, dispone una breve sospensione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.*

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione non è in numero legale per proseguire le procedure prima richiamate, apprezzate le circostanze e considerato l'ormai prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 245 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2021  
**245ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

**Interrogazioni**

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione n. 3-01146 della senatrice Bonino in merito alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo che opera, attualmente, in alcuni locali di proprietà demaniale a Napoli. Nell'interrogazione si chiede in particolare se sia possibile garantire la continuità delle attività della Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus e, in particolare, riconoscere alla Fondazione, con uno strumento giuridico, l'uso dei locali demaniali, nonché l'uso esclusivo dell'accesso al museo con l'intera scala avente accesso da Via Depretis, n. 130 in Napoli. La Fondazione è il soggetto promotore e attuatore del Museo della Pace - MAMT (Mediterraneo, Arte, Musica e Tradizioni) collocato in alcuni locali del Palazzo Pierce (*ex* "Grand Hotel de Londres") in Napoli, immobile vincolato con decreto ministeriale del 17 gennaio 1991 con accesso dalla Via Depretis, 130, in base a distinte concessioni della Regione Campania e dell'Agenzia del Demanio, proprietarie dell'intero immobile. La collezione del museo è venuta costituendosi attraverso libere donazioni da parte di Paesi membri, istituzioni, associazioni e privati che hanno voluto contribuire in ragione del messaggio educativo promosso dal Museo della pace. La collezione è, quindi, in continuo e costante ampliamento e si compone di due raccolte, differenti ma complementari: oggetti materici e documenti multimediali. La collezione ha un grande valore anche etnoantropologico in virtù del fatto che gli oggetti presenti costituiscono testimonianze materiali di espressioni culturali intangibili, come sancito dall'articolo 2 della Convenzione UNESCO del 2003, e si caratterizzano per essere un insieme perfettamente rispondente agli scopi e ai principi chiaramente dichiarati nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO del 2005. In data 28 febbraio 2019 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'intenzione di alienare la particella n 93 subb. 5 e 20 alla scadenza della concessione chiedendo contestualmente l'autorizzazione all'alienazione, in presenza del vincolo già menzionato. Alla luce della valutazione delle criticità che deriverebbero dall'alienazione di tali immobili alla fruizione, sicurezza, funzionalità della struttura museale, di cui di fatto sarebbe impedita l'agibilità, e delle



conseguenze negative che l'eventuale trasferimento arrecherebbe alla salvaguardia del patrimonio materiale, demo-etnoantropologico ed istituzionale dell'insieme museale, la Soprintendenza ha reso un parere negativo all'alienazione ritenendo che il patrimonio del Museo della Pace - MAMT è soprattutto un patrimonio "emozionale" che costituisce un *unicum* inscindibile con l'intero edificio.

A seguito di tale parere, l'Agenzia del demanio ha ritenuto di soprassedere al proposito di alienare tale immobile. Sotto diverso profilo, invece, fa presente che la Fondazione Laboratorio Mediterraneo può accedere alle procedure previste per la erogazione dei contributi alle istituzioni culturali che svolgono attività di ricerca e promozione culturale, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 534 del 1996, nonché dei contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale.

La senatrice [VANIN](#) (M5S), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara soddisfatta della risposta, anche alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza. Ricorda che il Museo è destinatario di diversi finanziamenti e che spazia su più orizzonti culturali.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione. 3-01950 della senatrice Montavecchi sulla realizzazione di una nuova discarica a Recanati, in provincia di Macerata. L'Ufficio della Soprintendenza competente in materia ambientale nella Vas del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con nota del 6 novembre 2013 ha espresso un parere secondo il quale i criteri localizzativi dei nuovi siti di discarica dovranno escludere il coinvolgimento delle parti di territorio interessate dai Beni Paesaggistici e Culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e occorre valutare con attenzione gli effetti di tipo indiretto, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico-percettivo. Al riguardo, nel parere si segnala che si rende necessaria un'analisi con studio dei principali bacini e corridoi visivi, per capire la percepibilità dell'intervento dall'esterno e verificarne la coerenza con il Patrimonio Culturale. Da informazioni acquisite risulta che l'*iter* per la formazione del Piano d'ambito dell'ATO 3 non è ancora concluso in quanto allo stato attuale si è in una fase di approfondimento con i Comuni. La competente Soprintendenza, in una riunione organizzata il 13 ottobre 2020 con il Sindaco di Recanati e la Dirigenza dell'Area Tecnica del Comune, nel rappresentare le criticità e le interferenze che andranno ad interessare le aree individuate e ritenute potenzialmente idonee alla localizzazione delle discariche, ha comunque dato la piena disponibilità a una collaborazione per fornire tutte le indicazioni necessarie ad evitare la compromissione dei valori culturali e paesaggistici del territorio, con particolare riferimento all'ambito comprendente il cono ottico della visuale che dal Colle dell'Infinito mira verso i monti Sibillini.

Risulta quindi assicurata la vigilanza della stessa Soprintendenza nel processo di pianificazione in atto, che dovrà tenere conto dei vincoli gravanti sul territorio interessato, mentre per quanto concerne, in particolare, il territorio di Recanati, tra le varie valutazioni in corso, c'è anche in esame la possibilità di estendere il vincolo attualmente vigente ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 1955 "Tre zone site nel Comune di Recanati".

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, ritenendola non particolarmente attinente al quesito posto nell'interrogazione. Fa presente che l'*iter* per la realizzazione della discarica è in una fase di stallo, grazie anche alla posizione contraria compatta e omogenea dei sindaci dell'area interessata. Si augura che il riconoscimento di vincolo paesaggistico della zona di Recanati possa essere ampliato e che sia in ogni caso confermato che quell'area non può essere ritenuta idonea alla localizzazione della discarica.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione n. 3-01992 della senatrice Corrado sul restauro dell'abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli, segnalando in primo luogo come l'Accordo di cooperazione tra il Comune di Carlopoli e l'Ufficio periferico del Ministero sia stato sottoscritto il 26 novembre 2019 dall'allora delegato architetto Mariano Bianchi. Sulla base dell'Accordo, veniva inquadrato come *supporto tecnico amministrativo al Rup, al Progettista e al Direttore dei lavori* l'architetto Pasquale Lopetrone, responsabile dell'Area Patrimonio

architettonico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona. Dalla documentazione trasmessa dalla Soprintendenza competente emerge che l'architetto Lopetrone, con nota del 19 ottobre 2020, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, con effetto immediato per motivi personali.

Quanto al progetto di restauro, consolidamento e valorizzazione dei ruderi dell'Abbazia, inquadrato nel Programma operativo FERS/FSE Calabria 2014-2020 - Asse VI - Obiettivo specifico 6.7, ritiene opportuno precisare che tale progetto è stato trasmesso per l'espressione del parere di competenza dal Comune di Carlipoli alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, con nota del 26 ottobre 2020. Dopo aver esaminato gli elaborati del progetto pervenuto dal Comune di Carlipoli, lo stesso progetto, unitamente a una nota istruttoria, è stato inoltrato, il 16 dicembre 2020, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio chiedendo il parere dei competenti comitati tecnico-scientifici. La DG ABAP (Servizio III) ha dato riscontro a tale richiesta con una nota del febbraio 2021, nella quale si condividevano le perplessità avanzate dalla Soprintendenza e si manifestava la necessità di pervenire a soluzioni diverse per usufruire del finanziamento e per conseguire una valorizzazione integrata alle esigenze di tutela e conservazione. Di conseguenza, la Soprintendenza ha inviato una nota al Comune di Carlipoli, il 22 febbraio 2021, chiedendo di riformulare la progettazione proposta e specificando che, in attesa di quanto richiesto, il procedimento è da considerarsi sospeso. Conclude precisando che, al momento, non risulta pervenuto alcun nuovo progetto.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si dichiara soddisfatta, se non altro per le intervenute dimissioni dell'architetto Lopetrone, al termine di una vicenda che giudica scabrosa. Manifesta soddisfazione per la sospensione del progetto concernente l'Abbazia, auspicando che in futuro non si verifichino più situazioni di questo tipo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde infine all'interrogazione n. 3-02334 della senatrice Sbröllini sull'Hotel des Bains di Venezia; premette che il Ministero della cultura non è a diretta conoscenza del piano industriale e dei relativi aspetti finanziari della società Coirna SGR S.p.a. e L+R concernente al *Grand Hotel Des Bains e l'Hotel Excelsior*.

Relativamente all'hotel Excelsior, tutelato ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio con decreto del 25 novembre 2010, la Soprintendenza per il comune di Venezia e laguna, territorialmente competente, ha autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del Codice un programma generale di interventi riguardante gli apparati esterni e alcuni interventi interni. La campagna di lavori è proceduta nel tempo per stralci esecutivi. L'ultimo, riguardante opere di conservazione di alcuni fronti esterni, si è concluso a seguito dell'autorizzazione del 7 agosto 2018 su istanza della società Hotel Lido Uno; successivamente non sono stati intrapresi ulteriori stralci esecutivi.

Con nota del 14 febbraio 2019, su istanza della società Hotel Lido Uno s.r.l., è stato inoltre autorizzato un programma di lavori di riorganizzazione di spazi e arredi, in particolare nella *hall*, opera dell'ingegno dell'architetto Ignazio Gardella.

Relativamente al *Grand Hotel Des Bains*, la Soprintendenza competente si è espressa sul progetto definitivo di restauro del complesso in sede commissariale (2010) e successivamente tra il 2010 e il 2012 ha autorizzato gli stralci esecutivi. Nel corso degli anni, inoltre, sono state eseguite opere di manutenzione periodica del parco: in particolare in occasione delle mostre di arte cinematografica del 2018 e del 2019 una parte degli ambienti al piano terra è stata sede di un'esposizione temporanea da parte di La Biennale di Venezia.

In via preliminare è stato eseguito un sopralluogo nell'area terrena del complesso, rispetto al quale non sono risultate particolari criticità; con l'occasione sono state comunque autorizzate alcune opere di manutenzione e lo spazio è stato reso fruibile alla cittadinanza e ai frequentatori della mostra.

In data 22 giugno 2020 è pervenuto un esposto di alcune associazioni ambientaliste, in cui sulla base di articoli di stampa locale veniva segnalato un danno parziale alle coperture dell'*Hotel Des Bains*. A seguito di tale esposto, in data 20 luglio 2020, la Soprintendenza ha trasmesso alla società COIMA la

richiesta di una documentazione sullo stato della copertura e ha invitato alla messa in sicurezza dell'area con conseguente richiesta di autorizzazione dei lavori.

In data 12 aprile 2021, inoltre, sono pervenute alla Soprintendenza due richieste di autorizzazione da parte di R&S Engeneering Srl, incaricata da Coima Sgr (proprietaria dell'immobile): una per la sistemazione della copertura e l'altra riferita al restauro del colonnato. L'istanza per la sistemazione della copertura è stata integrata dallo studio di progettazione. L'autorizzazione è in fase di rilascio. L'istanza riferita al colonnato, invece, è in fase istruttoria e il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato quanto prima.

Ad ogni modo assicura che il Ministero, attraverso la Soprintendenza e nel limite delle proprie competenze, vigilerà sulle eventuali evoluzioni di mercato concernenti l'Hotel des Bains, sulle quali, comunque, non ha la possibilità di incidere né di intervenire direttamente, affinché siano finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) si dichiara soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale**

**(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

(Discussione. Congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306, 1636 e rinvio)

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, illustra le quattro iniziative legislative in titolo che, pur presentando contenuti per molti aspetti diversificati, sono tutte dirette alla comune finalità consistente nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale: un tema che la Commissione ha affrontato con l'esame dell'affare assegnato n. 590 e che potrà essere discusso anche in sede di esame del disegno di legge sui cammini la cui presentazione è stata sollecitata nel corso delle audizioni e sulla cui opportunità la Commissione ha convenuto nella risoluzione approvata in quella sede.

Illustra in primo luogo il disegno di legge n. 1158, d'iniziativa del sen Rampi, recante disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani, diretto a finanziare, tramite un apposito fondo, un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale; a introdurre misure in favore del diritto allo studio nei confronti di studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; a istituire la Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori»; a finanziare, tramite l'istituzione di un fondo *ad hoc*, progetti per la digitalizzazione delle biblioteche comunali; a istituire i distretti culturali e finanziare il loro sviluppo; a istituire un Fondo per il recupero del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali.

Illustra il disegno di legge n. 693, che mira a tutelare e preservare le fortificazioni murarie disseminate nel territorio nazionale, intendendo con esse mura, valli, torrioni, cortine e bastioni. Si prevede l'istituzione di un fondo le cui risorse sono destinate prioritariamente a interventi di restauro e consolidamento dei beni e riutilizzazione dei beni per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità del provvedimento. Alle regioni sono demandate la gestione delle risorse destinate alla valorizzazione delle città murate e la definizione degli ambiti e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

L'Atto Senato n. 1306 affida al Ministero della cultura l'identificazione e la classificazione dei beni e

dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, nonché l'individuazione dei soggetti che ne sono proprietari. L'obiettivo è quello di acquisire gli elementi conoscitivi che ne consentano la successiva catalogazione e le attività di recupero, realizzando una banca dati denominata «Mappa dell'abbandono»; il provvedimento istituisce un fondo *ad hoc*.

Il disegno di legge n. 1636 si propone di individuare le cosiddette "regioni storiche italiane", aree territoriali caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, e nel prevedere misure per la valorizzazione del loro patrimonio storico-artistico e socio-culturale, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime. Si prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro promosso dal Ministero della cultura, con i seguenti compiti: redigere un elenco delle regioni storiche italiane; individuare gli strumenti e le modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane, anche con riguardo alla "promozione di un portale *online*"; individuare le modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle suddette regioni. Tenuto conto della comune finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale dei disegni di legge appena illustrati, propone che la loro discussione prosegua in modo congiunto, preannunciando che potrebbe essere elaborato un testo unificato.

Conviene la Commissione.

Si apre quindi un dibattito incidentale.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) interviene ponendo una questione di metodo: a suo giudizio, in alcuni casi, come quello della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo e soprattutto in vista della possibile elaborazione di un testo unificato, potrebbe essere opportuno nominare due relatori, considerata l'ampiezza dell'attuale maggioranza. Sollecita comunque un confronto, anche informale, con i firmatari delle iniziative in titolo o con i Capigruppo della Commissione prima della formale presentazione di un testo unificato.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) non condivide l'intervento che l'ha preceduto e contesta il riferimento all'ampiezza della maggioranza in connessione all'incarico a uno o più relatori; sottolinea come l'incarico di relatore comporti l'impegno a operare una sintesi.

Alla senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) che chiede informazioni circa l'eventuale connessione del disegno di legge in materia di cammini ai disegni di legge in titolo, risponde il PRESIDENTE che precisa come il disegno di legge in materia di cammini, la cui presentazione è stata sollecitata nel corso delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 590 e sulla cui opportunità la Commissione ha convenuto nella risoluzione approvata in quella sede, è destinato ad avere un *iter* distinto.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) interviene incidentalmente osservando come il Paese abbia necessità, a suo giudizio, di un volano di ripresa culturale capace di sollecitare interventi di rilancio culturale in aree - diverse dalle grandi città - nelle quali sono assenti. Auspica che con la discussione dei disegni di legge in titolo si possa dare un impulso in questa direzione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver segnalato la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma la cui discussione potrebbe congiungersi a quella delle iniziative in titolo, considera positivamente l'ipotesi di incarichi a due relatori, soprattutto per argomenti per i quali i disegni di legge esaminati, pur convergendo nelle finalità, riguardino ambiti differenti.

Anche la senatrice [VANIN](#) (*M5S*) considera positivamente l'ipotesi di incarichi a due relatori.

Ha nuovamente la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), per chiarire i termini del suo precedente intervento, che intendeva fare una sollecitazione in chiave di maggiore efficienza dei lavori.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritiene preferibile non intervenire sui disegni di legge per i quali vi sia già stata la designazione di un relatore; considera comunque non dirimente la questione, essendo insito nel ruolo di relatore lo svolgimento di una funzione di confronto e di sintesi tra le diverse posizioni e sensibilità.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) osserva come la pluralità di relatori possa essere considerata non in chiave politica, bensì come elemento volto ad agevolare i lavori in alcuni casi, soprattutto quando la materia trattata sia ampia e complessa. Quanto alla sollecitazione a un confronto informale prima della presentazione di un testo unificato, formulata dalla senatrice Montevecchi, riterrebbe più opportuno che questa avvenisse con i firmatari delle iniziative anziché con i Capigruppo della Commissione.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con l'intervento del senatore Cangini; richiamando l'esame in Commissione ambiente del disegno di legge n. 1131 e connessi, segnala come talvolta la nomina di più relatori possa essere finalizzata ad agevolare l'*iter* legislativo.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) ha nuovamente la parola per replicare alla precisazione della senatrice Montevecchi, alla quale contesta di non aver fatto riferimento nel suo primo intervento a questioni di celerità o di migliore organizzazione dei lavori, bensì a una questione di connotazione politica, alla quale egli ha risposto nel suo precedente intervento.

In conclusione, il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, ricorda i casi già occorsi di nomina di due relatori, manifestando disponibilità a procedere nuovamente in tal senso; ritiene invece che le modalità di confronto, anche informale, che il relatore o i relatori attivano nello svolgimento del proprio incarico non siano oggetto di discussione in questa sede.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Dà quindi lettura dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1228 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Rispondendo al [PRESIDENTE](#), il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) dichiara di ritenere preferibile mantenere aperta la discussione generale, anche in attesa dell'annunciata presentazione da parte del Governo dell'elenco dei festival che ricevono finanziamenti pubblici, auspicando che possa svolgersi una riunione informale di maggioranza prima di entrare nel merito delle proposte emendative.

Ha quindi la parola il senatore [IANNONE](#) (FdI), il quale dichiara che la sua parte politica non intende negare la validità di altri festival e di altre manifestazioni simili a quella oggetto del disegno di legge n. 1228; ritiene opportuno che alcune, particolarmente meritevoli, possano essere oggetto di specifiche

discipline legislative. Conclude presentando una riformulazione del suo emendamento 1.4, pubblicata in allegato.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) interviene per sottolineare l'opportunità di ridefinire la disciplina che regola l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, stabilendo criteri generali; segnala che la sua parte politica non potrebbe condividere un'iniziativa legislativa che operi diversamente e che è stato presentato un emendamento a sua prima firma che propone modifiche in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione sarà rinviato ad altra seduta, mantenendo aperta la fase della discussione generale.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Veneto ( [n. 263](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Abruzzo ( [n. 264](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Sicilia ( [n. 265](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Umbria ( [n. 266](#) )**

(Parere al Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [VANIN](#) (*M5S*) illustra gli atti del Governo in titolo; dopo aver richiamato il quadro normativo in forza del quale gli schemi di decreto sono adottati, si sofferma sull'atto del Governo n. 263, che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2016-2018 con riferimento alla regione Veneto. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, riguarda le Gallerie dell'Accademia di Venezia per un importo complessivo di 457.000 euro circa: tale importo è posto in riduzione rispetto alle risorse originariamente stanziati per l'adeguamento funzionale e ad interventi di restauro volti alla fruizione della Quadreria e delle opere del Gabinetto dei disegni - pari a 1.150.000 euro - per essere attribuito all'adeguamento funzionale a interventi di restauro volti al miglioramento della fruizione del Museo e alla valorizzazione delle collezioni.

Passa poi ad illustrare l'atto del Governo n. 264, che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione Abruzzo. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, concerne un importo complessivo di 700.000 euro: la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città de l'Aquila e i comuni del Cratere, ha proposto di utilizzare le risorse disponibili per l'anno 2020 e destinati alla *domus* romana sita il largo Santa Maria delle Grazie, a favore dei lavori di completamento delle opere di valorizzazione e rifunzionalizzazione del Circolo Canottieri "La Pescara", i cui lavori di recupero e restauro hanno fatto emergere, come dichiara la relazione illustrativa, diverse problematiche non prevedibili, nonché a favore dei lavori di ricognizione dell'area archeologica di Cluviae di Casoli e di restauro dei reperti monumentali emergenti.

Con l'atto del Governo n. 265 si propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione Sicilia. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, concerne l'Archivio di Stato di Agrigento che nel 2019 ha ricevuto un importo complessivo di 400.000 euro per l'allestimento di una nuova sede. Il 6 aprile 2020 il suddetto Archivio ha comunicato di non necessitare delle risorse stanziare in quanto non è stato stipulato il contratto di locazione per la nuova sede. Conseguentemente, la Direzione generale degli Archivi ha individuato, con il decreto in esame, altri istituti cui destinare tali risorse per interventi di varia natura. In dettaglio, si tratta degli Archivi di Alessandria, Agrigento, Grosseto, Lucca Torino, Verbania, Sassari, Brescia, Cuneo, Modena e Cagliari, nonché dell'archivio gentilizio della famiglia d'Avalos.

Infine, dà conto dell'atto del Governo n. 266, che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione Umbria. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, concerne un importo complessivo di 185.550 euro: la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria ha proposto tale rimodulazione, originariamente di 39.000 euro, prevedendo l'utilizzo di parte delle risorse disponibili per l'anno 2019 al fine di correggere un errore materiale relativo agli importi assegnati ai lavori di restauro di "Restauro dell'affresco della Madonna con Bambino e consolidamento strutturale con risanamento del pilastro a sostegno della cupola" del Santuario della Madonna di Mongiovino di Panicale (PG) e ai lavori di "Consolidamento e miglioramento sismico" della Chiesa di san Leonardo in Salci di Città della Pieve (PG).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1228](#)

**G/1228/1/7**

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

Il Senato,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge andrà a regime il finanziamento annuale per il *Pistoia Blues Festival*, importante manifestazione di caratura internazionale, che dagli anni '80 ha ospitato i più importanti interpreti della musica del panorama mondiale;

come per il summenzionato Festival, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, specie dopo il periodo di pandemia che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti per lo scorso anno e mezzo,

impegna il Governo,

sulla scia dell'iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse a sostegno di altri Festival di pari importanza internazionale.

Art. 1

**1.1**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

*(Contributo straordinario)*

1. Lo Stato assegna un contributo pubblico al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

2. Con regolamento del Ministro della cultura, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti organizzatori, le modalità di presentazione delle istanze e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione sull'utilizzo dei contributi erogati, da pubblicare sul proprio sito *internet*".

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dal comma 1, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

## 1.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 1.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

## 1.5

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni.»*

## 1.4 (testo 2)

[Iannone](#), [Barbaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000».*

## 1.4

[Iannone](#), [Barbaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*



- a) *al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000»;*  
b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000».*

### **1.0.1**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*»"

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (pom.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 256ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Intervengono il ministro della cultura Franceschini, il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda il ciclo di audizioni informali svolto e la documentazione acquisita in merito al disegno di legge in titolo; si riserva di presentare, dopo la necessaria interlocuzione con il Governo, eventuali proposte di modifica all'iniziativa in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 settembre il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2020.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo e di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 9 settembre, il termine entro il quale far pervenire eventuali richieste di audizione.

Concorda la Commissione.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, tale ciclo di audizioni sarà avviato - se possibile - nella giornata di martedì 14 settembre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) dichiara di sottoscrivere il disegno di legge n. 1228.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinunciano alla

replica.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale**

**(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene sull'organizzazione dei lavori: ricorda di avere anticipato, nella precedente seduta, l'intendimento di presentare un testo unificato per le iniziative in titolo; avverte che è ora assegnato in sede redigente anche il disegno di legge n. [2151](#) recante "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" - sulla cui congiunzione alle iniziative in titolo egli ritiene opportuna una riflessione - mentre non è ancora assegnato il disegno di legge n. [2306](#) recante "Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi". Riterrebbe utile che l'elaborazione del testo unificato, che a suo giudizio potrebbe essere qualificato come disciplina connessa agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fosse preceduta da un confronto informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, con i Vice Presidenti e con i proponenti delle singole iniziative, anche al fine di valutare eventuali congiunzioni o disgiunzioni.

Alla senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), che chiede chiarimenti su coloro che saranno coinvolti nell'elaborazione del testo unificato, risponde il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente relatore e alla prospettata qualificazione del testo unificato quale disciplina connessa al PNRR, ritenendo che occorra adottare un'ottica di livello nazionale.

Anche le senatrici [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) e [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividono le proposte del Presidente e si uniscono all'intervento del senatore Cangini.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) condivide l'obiettivo di elaborare un testo che rafforzi le iniziative del Governo per l'attuazione del PNRR finalizzate a interventi e investimenti aventi ad oggetto beni culturali, architettonici e paesaggistici diffusi nell'entroterra del territorio nazionale. Dichiarò di non avere obiezioni a un confronto informale che consenta di valutare i contenuti dei singoli disegni di legge ai fini dell'elaborazione del testo unificato. Sottolineò infine, in merito al disegno di legge n. 2151 di cui è primo firmatario, che tale iniziativa prevede un riconoscimento morale e politico a favore dei teatri storici delle Marche, di cui ricorda l'importanza e per i quali è stato infatti avviato l'*iter* di riconoscimento quale patrimonio UNESCO, senza stanziare alcun sostegno di carattere finanziario.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si sofferma sulla candidatura quale patrimonio UNESCO dei teatri storici delle Marche, i quali costituiscono un *unicum* non solo a livello nazionale ed europeo ma forse anche a livello mondiale: una candidatura che ella giudica forte. Ritiene che il testo unificato

prefigurato dal Presidente relatore potrà essere un utile strumento anche per il Governo in funzione dell'attuazione del PNRR.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 2317, con il quale si propone di ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal suo rapimento e dal suo omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere soprattutto il significato di un monito a difendere la libertà e la democrazia, sempre e comunque. Illustra quindi l'articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) condivide l'iniziativa in titolo e ricorda, tra le iniziative già in corso, il progetto editoriale promosso dal Senato della Repubblica, destinato a comprendere anche gli atti del processo-farsa a carico dei responsabili del rapimento e dell'uccisione del deputato socialista, che fu appositamente trasferito alla Corte d'Assise di Chieti. Coglie l'occasione per sollecitare l'avvio dell'affare assegnato sul rilancio del settore archivistico.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ringrazia la senatrice De Lucia per la relazione svolta e si unisce all'intervento che l'ha preceduta; sottolinea l'importanza delle celebrazioni e della memoria di una figura così rilevante e segnala il romanzo che il Presidente ha dedicato a Giacomo Matteotti.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara il pieno sostegno al disegno di legge in discussione, che egli ha sottoscritto con convinzione: a Giacomo Matteotti va riconosciuto il coraggio di essersi sempre opposto al fascismo, l'importante opera per l'emancipazione dei più poveri e l'aver incarnato quei valori che sono poi stati posti alla base della Costituzione della Repubblica. Considera quindi molto importante trasmettere alle prossime generazioni la conoscenza e la memoria della vita, dell'opera e del pensiero di Matteotti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara, a nome del suo Gruppo, il pieno sostegno al disegno di legge in titolo, testimoniato anche dal ruolo di relatrice svolto dalla Capogruppo.

I senatori [MARILOTTI](#) (PD), [DE LUCIA](#) (M5S), [MONTEVECCHI](#) (M5S), [VANIN](#) (M5S), [CORRADO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [ANGRISANI](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) e [RUSSO](#) (M5S) dichiarano di aggiungere la firma al disegno di legge n. 2317.

Poiché nessun altro chiede la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di martedì 14 settembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE ( [n. 279](#) )**  
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/789, con cui l'Unione europea intende adeguare la normativa vigente al mutato contesto di riferimento in cui lo sviluppo delle tecnologie digitali e di *internet* hanno trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Come rilevato nelle premesse della direttiva, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, nonché della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

La direttiva detta disposizioni volte a favorire l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi *online* che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, nonché per la ritrasmissione dei medesimi programmi. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.

La direttiva dispone in ordine all'applicazione del principio del "paese di origine" ai servizi online accessori (inteso come lo Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva), limitandolo ai programmi radiofonici nonché a determinati programmi televisivi - quelli di informazione e di attualità e quelli di produzione propria (che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva). Tale principio non si applica con riguardo alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

Dopo aver ricordato che la Commissione europea ha avviato, lo scorso 26 luglio, una procedura di infrazione (la n. 2021/0269) contro l'Italia (e altri venti Stati membri) per mancato recepimento della richiamata direttiva 2019/789, passa a illustrare l'articolato dello schema di decreto legislativo. Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza favorevolmente.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. [2064](#) recante "Disposizioni per le celebrazioni del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi".

Il [PRESIDENTE](#) segnala che tale disegno di legge non risulta ancora assegnato.

### *SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine

del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della cultura sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio**

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [RAMPI](#) (PD), Orietta [VANIN](#) (M5S), Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro FRANCESCHINI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

# 1.3.2.1.4. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021  
262<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio )

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Segnala che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione; tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari, mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi; infine, viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione (dalla necessità di certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro) per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. È posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche;



per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo all'ambito di applicazione, segnala che, nel periodo temporale summenzionato, restano ferme le norme specifiche sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore, sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, cui viene applicato un prezzo calmierato; al riguardo, ricorda che il Protocollo d'intesa che regola modalità di somministrazione dei test e i prezzi calmierati, richiamato dal provvedimento in esame, fa riferimento alla necessità di tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Sul punto, rammenta che è stato demandato a Sport e salute S.p.A. il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 6 prevede che i predetti importi non utilizzati siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) giudica negativamente il provvedimento di urgenza in esame, che estende l'obbligo di presentazione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, un obbligo che nelle intenzioni palesate dal legislatore è finalizzato a documentare l'immunità di chi vi accede. Tale estensione è a suo giudizio inaccettabile, soprattutto considerando che ai luoghi di lavoro hanno accesso anche gli studenti, a partire dai 16 anni di età, che svolgono percorsi di formazione professionale: costoro dovrebbero quindi sottoporsi a frequenti tamponi ovvero alla vaccinazione, che per i minori presenta rischi maggiori rispetto al beneficio atteso, come è dimostrato dagli eventi anche letali che si sono registrati. L'obbligo di *green pass* ha dato luogo anche ad abusi; ricorda, a tale proposito l'applicazione incoerente che ne è stata data da una università con riferimento persino alle lezioni *on line*. Sottolinea che, poiché non sono ancora disponibili sufficienti studi clinici che dimostrino la necessità di vaccinazione, va riconosciuta la possibilità di non vaccinarsi e di fronteggiare un eventuale contagio con le cure disponibili. Considera grave la scelta operata con il provvedimento in esame, in conseguenza della quale chi è economicamente svantaggiato è, in sostanza, costretto a vaccinarsi, non potendo sostenere la spesa di frequenti tamponi. Conclude preannunciando sin d'ora il suo voto contrario alla proposta di parere che verrà formulata dalla

relatrice, che sollecita comunque a formulare un'osservazione volta a esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che occorra elevare il livello del dibattito, in primo luogo evitando di richiamare fonti non qualificate invece che dati scientifici: tutti i dati scientifici, anche a livello internazionale, testimoniano come il rischio per gli adolescenti derivi dalla mancata vaccinazione e come, senza ombra di dubbio, la vaccinazione metta in sicurezza i giovani in misura ben maggiore rispetto a ogni altra misura. Tutte le autorità sanitarie sono concordi su tale valutazione; tutti gli esponenti politici con responsabilità di governo ai vari livelli istituzionali, la generalità delle associazioni datoriali e degli operatori del commercio e del turismo sono favorevoli al *green pass*, uno strumento che si è rivelato determinante per consentire le riaperture e la ripresa delle attività economiche. Osserva come a suo giudizio occorra porre un limite alla mistificazione e trarre la giusta lezione dalle recenti elezioni amministrative, anziché continuare ad essere inclini a posizioni ancor più demagogiche, senza prendere atto del profondo mutamento intervenuto con la pandemia, che ha cambiato la sensibilità dell'opinione pubblica. Esprime la propria preoccupazione al riguardo, invitando a evitare di continuare a rivolgersi a una minoranza con posizioni che non aiutano né le forze politiche che le esprimono né tanto meno il Paese.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare l'espressione del parere, anche al fine di poter acquisire gli elementi informativi che deriveranno dalle audizioni che la Commissione di merito svolgerà sul provvedimento in titolo.

Acquisito l'assenso del relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati](#)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) [illustra per gli aspetti di competenza il documento in titolo](#), il quale registra una significativa ripresa dell'economia italiana, superiore alle previsioni, come testimonia la crescita nei primi due trimestri superiore rispetto alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. La Nota di aggiornamento prospetta, per il triennio di riferimento, uno scenario di consolidamento della crescita, associata a una graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL. Siffatto scenario continuerà ad essere sorretto da misure di politica economica di carattere espansivo almeno sino al 2024; l'economia potrà ulteriormente beneficiare degli effetti del graduale ritorno alla normalità in corso, per il venir meno delle misure emergenziali connesse al contrasto al COVID-19, che ha già consentito la riapertura di numerose attività, incluse quelle nei settori culturali, sportivi e sociali. Quanto alla manovra di bilancio per il 2022-2024, essa conterrà misure che avranno un impatto positivo, in termini di crescita, pari a circa mezzo punto percentuale per il prossimo anno, rispetto al livello tendenziale (a legislazione vigente). Il PIL, nel 2022, sarà dunque pari al 4,7 per cento, mentre nel 2023 e nel 2024 si assesterà, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,9 per cento. Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, segnala che fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti innanzitutto l'AS 2305 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dell'AS 2318 "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", entrambi in corso di esame, nonché un'iniziativa in materia di

"Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", non ancora presentata alle Camere; rispetto al DEF 2021 non risulta più presente, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra, quello sul riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. ddl "riordino AFAM").

Come si evince nella NadeF, la crescita economica in atto è resa possibile anche grazie ai provvedimenti di finanza pubblica che Governo e Parlamento hanno adottato al fine di contrastare la crisi indotta dalla pandemia che, solo nel 2021 hanno determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71,9 miliardi di euro. Nella Nota si richiamano, fra gli altri, gli interventi per il settore della scuola, dell'università e della ricerca, che ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi nel 2024. In tale ambito, rilevano, in particolare, le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica e per garantirne l'ordinato avvio nell'a.s.2021/2022 (0,6 miliardi solo nel 2021); per la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica (circa 0,6 miliardi quadriennio 2021-2024); per il rifinanziamento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (0,2 miliardi nel 2021); per l'edilizia scolastica (0,2 miliardi nel quadriennio).

Segnala altresì che quota parte delle risorse (nel complesso pari a 2,7 miliardi solo nel 2021) dirette a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono state destinate a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti del settore culturale e dello spettacolo. A tutela del lavoro sono state poi messe a disposizione significative risorse, fra l'altro, per la corresponsione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per alcuni settori, fra cui quelli dello spettacolo, dello sport e del turismo (circa 3 miliardi complessivi nel 2021).

Nel Capitolo IV del documento in esame sulle riforme e sulle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, si fa innanzi tutto presente che nel PNRR è confluito il Programma Nazionale di Riforma, che dal 2011 è parte integrante del DEF. Entrando nel merito delle riforme settoriali contenute nel PNRR, nella NadeF si richiama l'attenzione, oltre che sulla riforma delle lauree abilitanti, anche sulle iniziative intraprese nell'ambito dell'alta formazione, richiamando la disposizione, introdotta con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, commi 536 e seguenti - che dispone un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile da parte delle imprese che sostengono, tramite borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

Viene inoltre richiamata la disposizione, anch'essa approvata con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, comma 521 - che stanziava risorse al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si dà altresì conto dell'avvenuta istituzione (ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) del Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base, rappresentando l'importanza della previsione di procedure competitive per l'assegnazione delle relative risorse, ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) segnala come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il documento in titolo indichi un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata; al riguardo ritiene opportuno segnalare l'esigenza che in alcuni ambiti, come in materia di istruzione, sia mantenuta un'uniformità a livello nazionale.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita la formulazione di un rilievo, nella proposta di parere, con il quale si preveda la possibilità di finanziare con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 progetti di divulgazione scientifica, che egli considera molto importanti, soprattutto in questo periodo, in particolare mediante trasmissioni televisive.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Granato e l'esigenza di regole uniformi a livello nazionale, ricorda le relevantissime differenze che devono essere considerate nell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del fenomeno di spopolamento di alcuni territori. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, osserva come non possano non esserci criteri differenziati a fronte di regioni con densità di popolazione profondamente diverse: le norme in materia di istruzione devono quindi garantire una uniformità che non sia esente da elementi di flessibilità.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che si unisce al senatore Marilotti nel sottolineare come sia necessario consentire ai territori di adattare l'organizzazione scolastica alle specifiche esigenze dettate dalle rispettive caratteristiche geografiche e demografiche.

Anche la senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) interviene nuovamente per precisare che il suo riferimento era non tanto all'aspetto dell'organizzazione scolastica sul territorio bensì alla esigenza di garantire sul territorio nazionale una unitarietà in materia di istruzione in termini di finalità, indirizzi, piani di studio, programmi, e così via, evitando che si creino confusione o addirittura conflittualità anche in termini di validità dei titoli di studio. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2013 concernente il ruolo dei docenti, conclude sottolineando l'importanza di garantire agli studenti una pari qualità dell'istruzione su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbia previsto fondi finalizzati a colmare il divario territoriale tra Nord e Sud in materia di istruzione. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, sottolinea gli aspetti positivi di una organizzazione scolastica che tenga conto della conformazione e delle caratteristiche dei territori, la quale non pregiudica la qualità dell'insegnamento e, al contempo, consente di contrastare le dinamiche di spopolamento soprattutto delle aree interne.

Il senatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) contesta che sia stata mai messa in discussione la validità dei titoli acquisiti nelle varie regioni del territorio nazionale e richiama il dettato dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ritiene prematura la formulazione di rilievi che riguardino l'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riferimento alla materia dell'istruzione: la Commissione potrà esprimersi sulle iniziative che saranno presentate alle Camere, preannunciate nel documento in esame, le quali saranno ovviamente adottate nel quadro dei principi costituzionali e quindi tenendo conto dell'esigenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in merito alla sollecitazione formulata dal senatore Lanièce, ritiene che questa possa essere ripresa con riferimento ai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021. Presenta quindi e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come le questioni in materia di organizzazione scolastica oggetto di alcuni degli interventi e l'autonomia scolastica siano estranei al documento in esame; non va taciuto il rischio che l'autonomia differenziata possa diventare un elemento di differenziazione tra Regioni, non diversamente da quanto è avvenuto in tema di formazione professionale. Se sotto tale profilo è condivisibile la preoccupazione espressa dalla senatrice Granato, tuttavia ritiene che sia necessario garantire ai territori flessibilità nell'organizzazione scolastica. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Anche il senatore [MARILOTTI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di

parere della relatrice.

Il senatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rammentando le iniziative a sua firma in materia di docenti di sostegno, l'*iter* di una delle quali è stato bloccato per la contrarietà del Movimento 5 stelle.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede nuovamente alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con il rilievo prima illustrato.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo la richiesta del senatore Laniece, presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cangini ha presentato due emendamenti, 1.100 e 1.200, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio e che il senatore Marilotti ha presentato una riformulazione del suo emendamento aggiuntivo 1.0.1. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

**[\(693\)](#) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**[\(1158\)](#) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**[\(1306\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale**

**[\(1636\)](#) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

**[\(2306\)](#) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi**

(Discussione del disegno di legge n. 2306, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306 e 1636 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2306 che si compone di un articolo unico con il quale si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: quest'ultimo rinvia alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica - da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione - la definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi specifici di apprendimento. L'articolo unico del disegno di legge n. 2306 introduce un periodo

aggiuntivo, ai sensi del quale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, la tematica di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3 include anche lo "studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali". Riferisce quindi in merito agli obiettivi così perseguiti. Conclude proponendo di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata dei disegni di legge n. 693, 1158, 1306 e 1636.

Concorda la Commissione.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione gli conferisca, in qualità di relatore, l'incarico di predisporre un testo unificato delle iniziative in titolo, come prefigurato nella seduta dell'8 settembre.

Concorda la Commissione.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), avendo - come preannunciato - svolto un preventivo confronto informale con i primi firmatari delle iniziative in titolo, compreso il disegno di legge n. 2306, presenta quindi un testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di assumerlo a base del seguito della discussione congiunta e di fissare alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato in sede consultiva, per il parere alla Commissione industria, il disegno di legge n. 2401, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il cui esame sarà avviato nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge n. 2367 recante " Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini", se assegnato.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione;
- c) prevedere che con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 possano essere finanziati progetti di divulgazione scientifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

**1.200**

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

**1.0.1 (testo 2)**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1306](#), [1636](#), [2306](#)

**NT1**

Il Relatore

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### *Articolo 1*

##### *(Finalità)*

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

## **Capo II**

### **Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali**

#### *Articolo 2*

##### *(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

#### *Articolo 3*

##### *(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)*

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e



delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

#### *Articolo 4*

##### *(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

### **Capo III**

#### **Rete delle regioni storiche italiane**

##### *Articolo 5*

##### *(Finalità)*

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

##### *Articolo 6*

##### *(Obiettivi e strumenti)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

6. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

#### *Articolo 7*

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### *Capo IV*

##### *(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)*

#### *Articolo 8*

##### *(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)*

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

#### *Articolo 9*

##### *(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)*

*dei lavoratori)*

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «?Carta cultura per i lavoratori?».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?»», è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

*Articolo 10*

*(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

# 1.3.2.1.5. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 2021  
265<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, adottato allo scopo di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas, nonché al fine di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

Segnala l'articolo 4, comma 1, che dispone l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 al decreto-legge, fra le quali segnala l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La relazione illustrativa chiarisce che l'abrogazione si è resa necessaria poiché il Ministero già da tempo attua in via amministrativa quanto prescritto dalla disposizione in argomento. Viene inoltre abrogato l'articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), con cui era stata demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, peraltro rimasto inattuato. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La relazione illustrativa al decreto-legge argomenta la scelta dell'abrogazione della disposizione in esame rilevando che la scelta di accorpere gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione. Inoltre la relazione ritiene

che il contenuto recato dalla norma può considerarsi superato alla luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente all'esame del Parlamento. Al riguardo, si tratta del progetto di legge (AS 2333), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame presso la *nostra* Commissione, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

È abrogato anche l'articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS). La Relazione illustrativa riconduce l'abrogazione di tale disposizione alla sua "difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento"; che il rinvio al provvedimento ministeriale per la definizione dei predetti criteri - prosegue la Relazione - "non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione" e segnala che, con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti, la norma generale - ossia l'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - demanda ai singoli atenei la competenza sul riconoscimento dei crediti. Al riguardo fa presente che "la relativa valutazione [è] necessariamente connessa a una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti".

Quanto all'articolo 4 del decreto-legge, il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; nello specifico, la disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che, nel nuovo testo, demanda agli atenei, con propri regolamenti, il compito di adeguamento del corso di laurea in scienze della formazione primaria e del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica alle innovazioni introdotte dal medesimo articolo 12. Nella formulazione precedente alla presente modifica, il comma prevedeva, invece, che con decreto di natura regolamentare venissero definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, oltre ai crediti formativi necessari per l'accesso a quest'ultimo corso di specializzazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta in votazione e approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 29 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**  
(Esame e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2367, che propone una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali. Si tratta di un disegno di legge, a prima firma del Presidente della Commissione, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi presenti in Commissione: un'iniziativa quindi largamente condivisa, maturata al termine e alla luce di un lungo percorso di approfondimento e confronto.

Raccogliendo infatti i numerosi elementi e le molte sollecitazioni emerse nel corso dell'affare assegnato n. 590, concluso con l'approvazione con voto unanime da parte della 7a Commissione permanente del Senato della risoluzione Doc. XXIV, n. 40, l'iniziativa si propone di delineare una *governance* unitaria di un fenomeno di grande significato e valenza culturale, oltre che religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica, e come emergente fenomeno di turismo lento esperenziale. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Una normativa statale che delinei una disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale offrirebbe gli strumenti per favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi, lamentati dalle stesse regioni, dagli enti locali, dagli esperti e dagli operatori del settore con cui ha interloquito la Commissione: nella generalità delle audizioni è stato manifestato un corale favore in questo senso, manifestato anche nella seduta della Commissione del 19 maggio 2021 con riferimento all'eventuale presentazione di un disegno di legge quadro in materia; un impegno assunto con l'approvazione della risoluzione prima ricordata e cui si dà attuazione con il disegno di legge n. 2367.

L'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge, dettando la definizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità, che spaziano oltre la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati e la tutela dell'ambiente e del paesaggio, per abbracciare le finalità di valorizzazione dei borghi, di rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne. Tra le finalità di studio sono richiamate anche quelle concernenti aspetti sociali ed enogastronomici, nonché quelli attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni. Non manca la finalità di promuovere corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

All'articolo 2 si prevede la definizione della «Mappa dei cammini d'Italia», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; si riprende così il percorso tracciato qualche anno fa con l'«Atlante dei cammini», portando a compimento un disegno di promozione del patrimonio dei cammini, in una cornice di completezza e di costante aggiornamento. Si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa, i cammini interregionali e, su richiesta delle regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale: l'inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della qualifica di Cammino d'Italia, un brand cui è connesso il riconoscimento di caratteristiche proprie degli itinerari culturali come definiti dall'articolo 1, comma 2, e il rispetto di standard di qualità appositamente individuati e periodicamente aggiornati. La Mappa è infatti aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell'aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli standard di qualità necessari: si tratta di una misura di salvaguardia degli utenti da attivare con celerità, fermo restando che con l'aggiornamento della Mappa l'esclusione potrà essere definitivamente confermata

ovvero revocata. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all'articolo 5, una *governance* unitaria dei cammini. Un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni (articolo 4). La cabina di regia è composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di cammini e da rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni; ai suoi lavori partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. La cabina di regia svolge funzioni di proposta dei provvedimenti in materia di cammini, sentiti il tavolo permanente e il comitato scientifico; la generalità dei provvedimenti sono poi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; in alcuni casi, è richiesto il parere delle regioni interessate. Si intende così garantire il massimo grado di coinvolgimento degli enti territoriali, i quali non solo sono presenti nella composizione della cabina di regia e nel tavolo permanente, ma sono pienamente coinvolti anche nella fase di adozione dei provvedimenti. Illustra quindi i numerosi compiti della cabina di regia, che presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia. Il successivo articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un tavolo permanente, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative. La cabina di regia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie proposte. Il tavolo presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un «Osservatorio nazionale per i cammini» presso l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita banca dati, nonché l'interoperabilità tra osservatori.

L'articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2 dell'articolo prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.

L'articolo 8 estende l'ambito di applicazione della legge n. 717 del 1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d'arte.

L'articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 10, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli



interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini, e riferisce sui principi e criteri di delega.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria e il successivo articolo 12 regola l'entrata in vigore.

Conclude auspicando un esame ampiamente condiviso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), premettendo di non aver preso parte ai lavori della Commissione che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge n. 2367, dichiara di apprezzarne i molti aspetti positivi. Esprime tuttavia perplessità per la cifra a suo giudizio eccessivamente dirigistica che connota l'impianto complessivo, con particolare riferimento alla previsione della Cabina di regia nazionale, la cui composizione egli teme possa non aiutare la crescita e la stessa esistenza dei cammini. Al riguardo sottolinea come i cammini siano storicamente nati prima ancora dello Stato: ritiene che occorra riconoscere un ruolo centrale alla partecipazione popolare, che svolge un ruolo fondamentale nella cura del patrimonio culturale e in generale in questo settore, che egli giudica molto importante anche per la sua funzione di inclusione, come evidenziato dal testo in esame. Conclude ribadendo la fondamentale importanza dell'amore popolare per i cammini.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (M5S) che ringrazia in primo luogo la relattrice per l'ampia illustrazione del disegno di legge in titolo, con il quale si dà seguito a un lavoro, ricco e ampiamente condiviso, che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'affare assegnato n. 590, sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali. Dopo aver ricordato l'attualità del tema in esame, richiamando in particolare le iniziative in corso nella Regione siciliana, fa presente al senatore Marilotti che le audizioni informali svolte nell'ambito dell'affare assegnato hanno evidenziato la forte presenza e l'ampia partecipazione della società civile nella gestione e promozione dei cammini e del patrimonio culturale ad essi connesso; il disegno di legge, raccoglie le molte sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni: infatti sono state proprio le realtà locali e le associazioni operanti nei territori a chiedere un livello nazionale di regolazione a sostegno dei cammini. La Cabina di regia delineata dal testo in esame prevede peraltro il coinvolgimento di tutti i livelli di governo e di associazioni e organizzazioni espressioni della società civile e del mondo del lavoro connesso ai cammini; sottolinea inoltre come oggetto precipuo della disciplina siano i cammini interregionali, per i quali non può che prevedersi una disciplina e un coordinamento a livello nazionale. Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge n. 2367.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) si unisce alla senatrice Russo nel rimarcare come il disegno di legge in titolo rispecchi il complesso lavoro svolto finora dalla Commissione in materia di cammini. Un lavoro cui ha partecipato tutta la Commissione, come evidenziato dalla sottoscrizione del disegno di legge da parte di tutti i Gruppi. Al senatore Marilotti, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare l'amore popolare per i cammini, fa presente che il disegno di legge è coerente a tale impostazione e intende favorire la fruizione dei cammini e sostenerne la promozione e la gestione. Conclude ribadendo la piena adesione all'iniziativa in titolo, che dà corpo a una delle iniziative promosse dal Presidente e condivise dalla Commissione.

Poichè nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(693) Simone BOSSI ed altri.** - *Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

**(1158) RAMPI.** - *Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

**(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri.** - *Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale*

**(1636) NENCINI ed altri.** - *Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

**(2306) Maria SAPONARA.** - *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306, 1636 e 2306, disgiunzione del seguito della discussione del disegno di legge n. 1306 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Montecvecchi ha richiesto la disgiunzione del disegno di legge a sua prima firma n. 1306.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore, presidente **NENCINI** (*IV-PSI*), avverte che il testo unificato già presentato per le iniziative in titolo, si intende quindi ora riferito ai disegni di legge nn. 693, 1158, 1636 e 2306 e ad esso vanno riferiti gli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica, sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo; un provvedimento strategico, come è testimoniato dal suo inserimento fra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che devono essere approvati entro il 31 dicembre prossimo: da qui scaturisce l'esigenza che il Parlamento proceda con rapidità alla sua approvazione definitiva. Ricorda quindi l'*iter* finora svolto, improntato alla celerità richiesta dall'impegno ora richiamato.

Il ministro Maria Cristina MESSA, intervenendo in sede di replica, ringrazia in primo luogo la Commissione per la celerità assicurata all'esame del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, particolarmente utile in vista della scadenza, ricordata anche dal relatore, del 31 dicembre 2021. Sottolinea come il testo sia volto a semplificare e ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e realizzi una forte e positiva interazione con le professioni. In merito alle preoccupazioni espresse dai rappresentanti di alcune professioni e in particolare dal Collegio nazionale degli agrotecnici, assicura che gli interventi richiesti potranno essere realizzati con norma di rango non primario, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; al riguardo

preannuncia l'intendimento di procedere in tempi rapidi a una complessiva revisione della disciplina recata da tale DPR, adottato vent'anni fa, anche con riferimento ad altre professioni, nella prospettiva indicata dal disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultive. Informa che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo; in merito agli emendamenti, la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5, 3.0.6, e parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Avverte che sono pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6; avverte inoltre che sono improponibili per estraneità della materia gli emendamenti 4.0.1 e 5.0.1.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), gli ordini del giorno sono momentaneamente accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Alla senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) che chiede di intervenire per illustrare l'emendamento 3.0.6, il [PRESIDENTE](#) fa presente che tale proposta è inammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo si intendono illustrati.

Il relatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda nuovamente l'esigenza che il provvedimento in esame sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2021, pena il mancato rispetto di uno degli impegni assunti nel PNRR: tale circostanza rende preferibile non modificare il testo approvato in prima lettura. Dopo aver segnalato la possibilità di intervenire con eventuali correzioni in un momento successivo, se necessario, assicura che - come testimoniato dall'intervento del Ministro - è in corso un fattivo dialogo con il Governo al fine di favorire la rapida attivazione di un tavolo per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, consentendo così di dare seguito in quella sede ad alcune importanti istanze provenienti da alcune professioni. Alla luce di tutto ciò, egli invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e preannuncia il suo parere favorevole sugli ordini del giorno.

Il ministro Maria Cristina MESSA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.1 e 3.0.4.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.2 e 3.0.2.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del relatore, sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; ritira inoltre l'emendamento 4.1.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.3 e 3.0.3.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.1 è posto ai voti e respinto.

Con successive distinte votazioni anche gli emendamenti 1.0.2, 2.4 e 3.0.1 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.0.2, sottoscritto dal senatore [BARBARO](#) (Fdl).

Infine, anche l'emendamento 6.1, posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti e che si passa all'esame degli ordini del giorno precedente accantonati.

Il ministro Maria Cristina MESSA dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Pittoni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2305, nel testo approvato dalla Camera dei deputati chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*La seduta termina alle ore 15.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2041

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il titolo del decreto-legge, che fa riferimento solo alle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, integrandolo al fine di tener conto dei contenuti dell'articolo 4, che abroga o modifica disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi in materie non riguardanti il costo dell'energia;
- b) all'articolo 2, comma 4, si segnala l'esigenza di integrare la disposizione al fine di stabilire che il termine di efficacia della disciplina volta ad adeguare il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n.66 del 2017 sia differito nel tempo (ad es. a partire dall'anno accademico 2025/2026) affinché si possa dar luogo a una sorta di «regime transitorio» che scongiuri il rischio di possibili effetti distorsivi tra categorie di docenti in termini di aggravamento del percorso di studi, chiarendo altresì quale sia la platea dei soggetti interessati;
- c) si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di programmare l'eliminazione o il contenimento degli oneri di sistema, rendendo la bolletta trasparente, prevedendo che tali oneri siano posti a carico della fiscalità generale;
- d) si invita la Commissione di merito a prendere nuovamente in considerazione l'ipotesi di introdurre una tassa sugli extraprofiti delle concessionarie di servizi pubblici, individuando soluzioni per superare le difficoltà registrate in passato;
- e) si invita infine a ipotizzare un processo di transizione energetica che sia economicamente sostenibile.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2020](#)

## Art. 1

### 1.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* ", intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- 2) *alla lettera d), sostituire la parola:"superiore" con la seguente:* "secondaria";
- 3) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) riordino dei licei musicali prevedendo la più ampia apertura ai nuovi linguaggi e stili musicali contemporanei;»

### 1.2

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» *con le seguenti:* «intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei musicali»;
- 2) *alla lettera d):*
  - a) *sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «secondaria»;
  - b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei coreutici»;
- 3) *alla lettera e):*
  - a) *sostituire le parole:* «licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» *con le seguenti:* «licei musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nelle istituzioni AFAM»;
  - b) *sostituire le parole:* «indirizzo jazz» *con le seguenti:* «indirizzo nuovi linguaggi»;
- 4) *alla lettera f), dopo le parole:* «al corso di studi» *inserire le seguenti:* «di livello».

### 1.3

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», *con le seguenti:* «intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei musicali»;
- 2) *alla lettera d):*
  - a) *sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «secondaria»;
  - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei coreutici»;
- 3) *alla lettera e)*
  - a) *sostituire le parole:* «licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», *con le seguenti:* «licei musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nelle istituzioni AFAM»;

- b) *sostituire le parole*: «indirizzo jazz», *con le seguenti*: «indirizzo nuovi linguaggi»;  
4) *alla lettera f)*, *dopo le parole*: «al corso di studi», *inserire le seguenti*: «di livello».

Art. 2

**2.1**

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: «propedeutica musicale», *con le seguenti*: «educazione alla musica»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «di propedeutica musicale, di pre-danza», *con le seguenti*: «di educazione alla musica, di educazione alla danza»;

3) *alla lettera c)*:

a) *al numero 1)*, *sostituire le parole da*: «lettere a), b), c), d) e f)», *fino alla fine, con le seguenti*: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) *al numero 2)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32» *con le seguenti*: «classi di concorso A030 e A029»;

c) *al numero 3.1)*, *sostituire le parole*: «le discipline musicali», *con le seguenti*: «l'educazione alla musica» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

d) *al numero 3.2)*, *sostituire le parole*: «per la pre-danza», *con le seguenti*: «per l'educazione al movimento» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o titolo equipollente»;

e) *al numero 3.3)* *aggiungere in fine le seguenti parole*: «o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;

f) *al numero 4.1)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32», *con le seguenti*: «classi di concorso A30 e A29»;

g) *il numero 4.2)* è *sostituito dal seguente*: «4.2) per l'educazione al movimento: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

h) *il numero 4.3)* è *sostituito dal seguente*: «4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente, in possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

4) *sopprimere la lettera f)*.

**2.2**

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: «propedeutica musicale», *con le seguenti*: «educazione alla musica»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «di propedeutica musicale, di pre-danza», *con le seguenti*: «di educazione alla musica, di educazione alla danza»;

3) *alla lettera c)*:

a) *al numero 1)*, *sostituire le parole da*: «lettere a), b), c), d) e f)», *fino alla fine, con le seguenti*: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) *al numero 2)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32», *con le seguenti*: «classi di

concorso A030 e A029»;

c) *al numero 3.1), sostituire le parole: «le discipline musicali», con le seguenti: «l'educazione alla musica» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;*

d) *al numero 3.2), sostituire le parole: «per la pre-danza», con le seguenti: «per l'educazione alla danza» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o titolo equipollente»;*

e) *al numero 3.3) aggiungere in fine le seguenti parole: «o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;*

f) *al numero 4.1), sostituire le parole: «classe di concorso A31/A32», con le seguenti: «classi di concorso A30 e A29»;*

g) *il numero 4.2) è sostituito dal seguente: «4.2) per l'educazione alla danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;*

h) *il numero 4.3) è sostituito dal seguente: «4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente, in possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;*

4) *sopprimere la lettera f).*

## 2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: "rientranti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;", con le seguenti: «per i modelli orari di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;"*;

2) *alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) nei corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresì essere impegnati i docenti in possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso A29 e A30»;*

3) *alla lettera c), sostituire il numero 4.1) con il seguente: «4.1) per le discipline musicali: gli abilitati nelle classi di concorso A29 e A30»;*

4) *alla lettera c), sostituire il numero 4.3) con il seguente: «4.3) per le arti visive: gli abilitati nella classe di concorso A01 in possesso del diploma di secondo livello o di vecchio ordinamento in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti»;*

Art. 3

## 3.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, utilizzando fino a tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, per i modelli orari di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;*

2) *alla lettera b), eliminare le seguenti parole: «, previa verifica attitudinale»;*

3) *alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: "dei titoli" con le seguenti: "dell'abilitazione";*

4) *sostituire la lettera f), con la seguente: «f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli obblighi di servizio da espletare in attività di insegnamento e in attività funzionali*

all'insegnamento».

### 3.2

[Alessandrini](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale,»*

### 3.3

[Alessandrini](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa verifica attitudinale»*

### 3.4

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale» con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;*

2) *alla lettera d), numero 2, dopo le parole: «in possesso dei titoli per» aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».*

### 3.5

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale», con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;*

2) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «in possesso dei titoli per», aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».*

### 3.6

[Alessandrini](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60» con le seguenti: «ai docenti A056 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).»*

Art. 4

### 4.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis) All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, i commi 1 e 2 sono soppressi».

Art. 5

### 5.1

Il Relatore

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera b) sostituire le parole: «la disciplina» con le seguenti: «le discipline»;*

2) *alla lettera c), numero 2:*

a) *dopo la parola: «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell'ordine,»;*

b) *sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze artistiche» con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti».*

### 5.2



[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera b), sostituire le parole: «la disciplina», con le seguenti: «le discipline»;
- 2) alla lettera c), numero 2):
  - a) dopo la parola «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell'ordine.»;
  - b) sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze artistiche», con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti».

Art. 6

## 6.1

Il Relatore

*Al comma 1, apportare, inoltre, le seguenti modificazioni:*

- 1) alla lettera a)
  - a) sostituire le parole: «licei musicali» con le seguenti: «licei musicali e coreutici»;
  - b) sostituire le parole: «corso di laurea» con le seguenti: «corso di diploma accademico»;
- 2) alla lettera c):
  - a) sostituire la parola: «jazzistico» con le seguenti: «nuovi linguaggi»;
  - b) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi»;
  - c) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici»;
  - d) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell'insegnamento relativo ai nuovi linguaggi»;
- 3) alla lettera d) sostituire le parole: «funzione docente a indirizzo jazz» con le seguenti: «funzione docente nell'indirizzo nuovi linguaggi»;
- 4) alla lettera e) sostituire le parole: «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale» con le seguenti: «in presenza di specifici aumenti di organico»;
- 5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis) Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile, su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a indirizzo classico già istituite».

*Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Licei musicali» con le seguenti: «Licei musicali e coreutici».*

## 6.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1:
  - a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    - «a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali e coreutici affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di diploma accademico di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale;»
    - b) sostituire la lettera c), con la seguente:
      - «c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo nuovi linguaggi, prevedendo che:
        - 1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti

classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi;

2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici;

3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell'insegnamento relativo ai nuovi linguaggi;»

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* «funzione docente a indirizzo jazz», *con le seguenti:* «funzione docente nell'indirizzo nuovi linguaggi»;

d) *alla lettera e), sostituire le parole:* «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberanti di personale», *con le seguenti:* «in presenza di specifici aumenti di organico»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile, su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a indirizzo classico già istituite».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Licei musicali e coreutici».

### 6.3

[Alessandrini](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 6.4

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

*Al comma 1) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *la lettera c), è sostituita dalla seguente:* «c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi che prevedano la più ampia apertura ai nuovi linguaggi musicali contemporanei;»;

2) *la lettera d), è sostituita dalla seguente:* «d) individuazione dei diplomi di vecchio ordinamento o accademici di secondo livello necessari per l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e s.m.i., contemplando anche i titoli relativi alla musica jazz e ai nuovi linguaggi;»;

3) *sopprimere la lettera e).*

### 6.5

[Giro](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:*

«1) per il primo biennio ed al terzo anno resta invariato il piano di studi ad indirizzo classico;»

### 6.6

[Giro](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al quarto e quinto anno lo studente, per orientarsi nella scelta dei percorsi accademici di primo e secondo livello, può optare per l'aggiunta di un'ora di strumento ad indirizzo jazz e la frequenza di attività laboratoriali di musica d'insieme ad indirizzo moderno/contemporaneo in sostituzione del laboratorio di musica d'insieme;»

### 6.7

[Giro](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).*

### 6.8

[Alessandrini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« c-bis.) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo pop - musica leggera, anche tramite l'attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica;»

## 6.9

### [Giro](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;» con le seguenti: «in presenza di specifici aumenti di organico;»*

## Art. 8

## 8.1

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca;»*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti «e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;»*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.»*

## 8.2

### [Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca;»*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;»*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.»*

## 8.3

### [Giro](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.»*

## 8.4

### [Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

*«6. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»*



